



*Comune di San Felice del Benaco*  
*Provincia di Brescia*  
*Via XX Settembre n. 11 - c.a.p. 25010*  
*Centralino: Tel. 0365/558611 - Telefax 0365/558623*

AREA SERVIZI GENERALI  
Servizio Demanio

**MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI ACQUEI AI FINI DI ORMEGGIO ED APPRODO DI NATANTE, PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA, ALL'INTERNO DELLE ZONE PORTUALI DENOMINATE PORTO PORTESE E PORTO DI SAN FELICE LUNGO IL LITORALE DEL COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO.**

INDICE

- Articolo 01) – Oggetto
- Articolo 02) – Piano del Porto
- Articolo 03) – Bando
- Articolo 04) – Procedure di assegnazione
- Articolo 05) – Regole per l'assegnazione dei posti di ormeggio
- Articolo 06) – Modalità di assegnazione dei posti di ormeggio
- Articolo 07) – Graduatoria e pubblicità
- Articolo 08) – Adempimenti degli assegnatari
- Articolo 09) – Norme generali
- Articolo 10) – Controlli e vigilanza
- Articolo 11) – Canoni e sanzioni amministrative
- Articolo 12) – Norma di rinvio

## **MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI ACQUEI AI FINI DI ORMEGGIO ED APPRODO DI NATANTE, PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA, ALL'INTERNO DELLE ZONE PORTUALI DENOMINATE PORTO PORTESE E PORTO DI SAN FELICE LUNGO IL LITORALE DEL COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO.**

### **ARTICOLO 1) – OGGETTO**

Il presente regolamento ha come oggetto la definizione dei criteri per l'assegnazione degli spazi acquei ai fini di ormeggio, per occupazione temporanea, nei porti del Comune di San Felice del Benaco, con decorrenza dalla data di esecutività del presente regolamento, facenti parte degli adempimenti previsti per l'esercizio della delega di funzioni amministrative conferite in materia di navigazione interna e demanio lacuale, in attuazione della L.R.11/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, *dell'accordo di programma conseguente sottoscritto il 29 ottobre 1999 e delle disposizioni contenute nelle direttive sperimentali regionali emanate in materia con Deliberazione della Giunta Regionale n. 47317 in data 22 dicembre 1999 e con Deliberazione della Giunta Regionale n. VIII/7967 del 06 agosto 2008, vista anche la nuova Legge Regionale 14 luglio 2009, n. 11 "Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti" e della Legge Regionale 6 novembre 2009, n. 24 "modifiche alla Legge regionale 14 luglio 2009 n. 11".*

### **ARTICOLO 2) – PIANO DEL PORTO**

Le categorie di fruitori in base alla tipologia e alle dimensioni del mezzo nautico da ormeggiare, per occupazione temporanea, all'interno delle zone portuali denominate Porto Portese e Porto di San Felice lungo il litorale del Comune di San Felice del Benaco verranno definite da apposito Piano del Porto, redatto dal Consorzio dei Comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di Idro in collaborazione con l'ufficio tecnico del comune di San Felice del Benaco e da adottarsi da parte della Giunta Comunale.

### **ARTICOLO 3) - BANDO**

Il Consorzio dei Comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di Idro assegna i posti ormeggio previa pubblicazione, all'Albo Pretorio del Consorzio dei Comuni e del Comune di San Felice del Benaco, e sui siti internet di ciascun Ente, di apposito bando che viene predisposto secondo le indicazioni contenute nel presente regolamento.

Nel bando viene confermata la durata della concessione dei posti di ormeggio che viene fissata in anni uno prorogabili fino a otto.

Il bando per l'assegnazione dei posti d'ormeggio viene pubblicato nelle forme previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Il bando contiene:

- il contingente dei posti d'ormeggio da assegnare con l'indicazione dei porti;
- le dimensioni delle unità di navigazione;
- le modalità di assegnazione dei posti d'ormeggio e della formazione della graduatoria, con l'indicazione delle riserve dei posti;
- le modalità e i termini di presentazione delle domande;
- gli adempimenti degli assegnatari, comprese le modalità ed i termini di pagamento degli oneri connessi all'assegnazione dei posti d'ormeggio.

#### **ARTICOLO 4) – PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE**

La domanda per la concessione del posto di ormeggio, in bollo, viene presentata, entro i termini previsti dal relativo bando, dal proprietario dell'unità di navigazione al Consorzio dei Comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di Idro tramite raccomandata con ricevuta di ritorno con timbro postale di partenza compreso nel periodo fissato dal bando stesso o raccomandata a mano da consegnarsi presso l'Ufficio protocollo del Consorzio dei Comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del lago d'Idro, sempre nei termini stabiliti dal bando di assegnazione.

Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura "Bando assegnazioni posti di ormeggio in San Felice del Benaco".

Non saranno accolte le domande spedite e/o consegnate anteriormente alla data di apertura del bando.

Per ciascuna unità di navigazione deve essere presentata separata domanda.

La domanda deve essere compilata su apposito modulo disponibile presso gli uffici del Consorzio dei Comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di Idro in tutte le sue parti sia relative al titolare dell'unità di navigazione sia relative alle caratteristiche tecniche dell'unità di navigazione.

La domanda deve recare l'esplicita richiesta del rilascio della concessione per l'occupazione temporanea di spazio acqueo da destinarsi all'ormeggio della propria unità di navigazione indicando il periodo di riferimento.

La domanda deve contenere:

- 1) i dati anagrafici del richiedente (cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, recapito telefonico ed eventuale numero di telefax);
- 2) i dati relativi alla residenza anagrafica dei cittadini italiani (via e numero civico, Comune, Provincia, c.a.p.);
- 3) i dati per i residenti all'estero (Comune di residenza, nazionalità, località, indirizzo e numero civico, recapito telefonico, da indicare anche il domicilio in Italia);
- 4) i dati relativi alle Società, Enti Pubblici e Associazioni (denominazione e tipo di ente o Società, partita IVA o codice fiscale, sede, Responsabile o Legale Rappresentante, recapito telefonico e numero di telefax);
- 5) l'eventuale porto di preferenza nel quale si richiede la concessione del posto di ormeggio.

Alla stessa deve essere, inoltre, allegata la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 volta ad attestare:

- di essere proprietario dell'unità di navigazione per la quale richiede il posto barca;
- il proprio stato di famiglia;
- di essere disposto ad accettare il posto assegnato;
- di essere a conoscenza e di impegnarsi ad osservare le norme di cui alla Legge Regionale 12 novembre 1982, n. 61 e successive modificazioni ed integrazioni e di quelle che regolano le concessioni demaniali oggetto della domanda,
- di non cedere a terzi, anche a titolo gratuito, il diritto o l'uso della concessione;
- di non aver ottenuto altra concessione nello stesso bacino lacuale;
- di provvedere al pagamento di quanto dovuto entro il periodo stabilito dal bando e all'invio agli uffici del Consorzio dei Comuni entro i termini prescritti dell'attestazione dell'avvenuto pagamento.

Le informazioni relative all'unità di navigazione da indicare nella domanda riguardano:

- la specificazione dell'impiego dell'unità di navigazione (diporto, servizio professionale, noleggio senza conducente, servizio pubblico di vigilanza, altro);

- la specificazione delle caratteristiche dell'unità di navigazione (nome, cantiere costruttore e materiale di costruzione, colore, targa, larghezza massima, lunghezza massima (comprensiva di pulpito di prua, plancetta balneare, scaletta, motore fuori bordo ed appendici varie) e il pescaggio espressi in centimetri);
- l'indicazione del tipo di propulsione (remi, vela: deriva fissa o mobile, motore, marca del motore, numero del certificato del motore, potenza massima: esercizio CV o KW entro bordo, fuoribordo, entrofuoribordo).

Con riferimento all'unità di navigazione, alla domanda deve essere allegata inoltre la seguente documentazione:

- due fotografie del natante con riprese diversificate, in primo piano e a colori, stampate su carta fotografica tradizionale e nel caso l'unità di navigazione sia munita di targa la stessa dovrà risultare visibile così come scritte, disegni o particolari che aiutino ad identificare la stessa. L'unità di navigazione deve essere libera da teli di copertura e altro. Non sono ammesse copie di depliant o cataloghi;
- copia del libretto d'uso del motore;
- per servizio professionale: copia della licenza delle navi o galleggianti;
- per diporto: copia della licenza di abilitazione alla navigazione per unità di navigazione immatricolate;
- per diporto: copia del certificato d'uso del motore per unità di navigazione non immatricolate.
- per le categorie svantaggiate di cui alla Legge n. 104/92 o alla L. 118/71: certificazione che comprovi la situazione di svantaggio con invalidità superiore al 65%;
- per i pescatori professionisti: copia della licenza rilasciata dall'Autorità competente;
- per noleggio senza conducente: copia della licenza rilasciata dall'autorità comunale ai sensi del D.P.R. n.616/77;
- copia della polizza assicurativa per la responsabilità civile contro terzi in corso di validità ed intestata esclusivamente al richiedente la concessione;
- altre certificazioni ritenute utili per comprovare i diritti di graduatoria ed eventuali riduzioni dei canoni.

#### **ARTICOLO 05) – REGOLE PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTI DI ORMEGGIO**

Il Consorzio dei Comuni riserva alle categorie di utenti o per le situazioni di seguito indicate, i seguenti posti di ormeggio secondo l'ordine riportato:

1. un minimo del 2% degli spazi o comunque almeno un posto barca per porto per natanti con disabili a bordo di cui alla L. n. 104/92 o alla 118/71 con invalidità superiore al 65%;
2. un numero di posti di ormeggio massimo pari a cinque ai pescatori professionisti residenti nel Comune di San Felice del Benaco;  
I posti di ormeggio di cui al punto 2), qualora non vengano assegnati per mancanza di richieste, saranno riservati ai pescatori professionisti residenti in passato.  
Ad ogni pescatore professionista sarà assegnato non più di un posto di ormeggio;
3. il 50% della totalità dei posti per ogni porto ai cittadini residenti, da almeno cinque anni, nel Comune di San Felice del Benaco. Tale riserva non opererà nel caso di proprietà dell'imbarcazione con soggetti non residenti.
4. un minimo del 3% degli spazi o comunque almeno un posto barca per l'ormeggio ad ore;
5. un minimo dell' 1% e sino al 5% degli spazi acquei idonei all'ormeggio (con il minimo di uno) per fronteggiare situazioni di emergenza meteomarina;
6. un posto di ormeggio per unità di navigazione adibite a servizio pubblico di vigilanza e di soccorso appartenenti agli Enti pubblici competenti o in caso di mancanza di richieste ad associazioni senza fini di lucro adibite al soccorso sul lago e/o di protezione civile;
7. un posto di ormeggio per unità di navigazione iscritta nei pubblici registri nautici (unità professionali) per noleggio con conducente e in conformità al piano del porto;

8. un posto di ormeggio per unità di navigazione per noleggio senza conducente con sede a San Felice del Benaco alla data di pubblicazione del bando di assegnazione, fermo restando che non rientrano tra tali unità pedalò, pattini, jole, sandolini, moto d'acqua e gommoni;
9. un posto di ormeggio su tutto il bacino del Lago di Garda per le unità di navigazione delle società e dei circoli nautici, adibite ad appoggio e soccorso nell'attività di scuola o manifestazioni nautiche, con esclusione delle Società e dei circoli nautici che già possiedono proprie strutture di ormeggio in concessione;
10. un posto di ormeggio su tutto il bacino del Lago di Garda per unità di navigazione dei cantieri nautici a livello locale, che svolgono attività di produzione e o assistenza nautica e riparazioni, da utilizzarsi esclusivamente per attività di esercitazioni nautiche;

#### **ARTICOLO 06) – MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI POSTI DI ORMEGGIO**

Dopo aver assegnato gli spazi acquei ai fini di ormeggio di cui al precedente art. 05), i restanti posti di ormeggio sono assegnati mediante sorteggio delle domande, trasmesse nei tempi utili previsti dal bando che saranno raggruppate, qualora fosse necessario, per categorie omogenee in rapporto alle dimensioni degli dei posti di ormeggio assegnabili.

Sarà assegnato un solo posto di ormeggio per ogni nucleo familiare.

Le operazioni di sorteggio, aperte al pubblico, vengono effettuate da un'apposita Commissione di cui faranno parte il Direttore ed un Funzionario del Consorzio dei Comuni ed un Funzionario del Comune di San Felice del Benaco.

#### **ARTICOLO 07) - GRADUATORIA E PUBBLICITA'**

Dopo l'esperimento delle procedure di cui all'art. 06, viene redatta, per ogni porto, la graduatoria ufficiale delle domande pervenute in tempo utile in cui vengono indicati gli assegnatari del posto di ormeggio con specificato le dimensioni di ciascuna imbarcazione. Tali elenchi vengono pubblicizzati mediante esposizione all'Albo Pretorio del Consorzio dei Comuni e del Comune di San Felice del Benaco per 15 giorni consecutivi.

Dopo aver esperito le procedure di pubblicazione ed aver definito gli eventuali reclami presentati entro tale periodo di pubblicazione, il Consorzio dei Comuni provvede con proprio provvedimento alla concessione dei posti di ormeggio.

Le domande eventualmente pervenute fuori termine potranno essere collocate, nell'ordine cronologico di registrazione, in una lista di attesa da utilizzare in caso di esaurimento dell'intera graduatoria.

Qualora un concessionario rinunci al posto d'ormeggio quest'ultimo viene assegnato al primo dei non assegnatari che sia in possesso di unità di navigazione avente caratteristiche compatibili con il posto di ormeggio da assegnare.

#### **ARTICOLO 08) – ADEMPIMENTI DEGLI ASSEGNATARI**

Ai concessionari dei posti di ormeggio viene rilasciato annualmente dall'Autorità demaniale, a seguito pagamento del canone concessorio, un apposito contrassegno che dovrà essere apposto sull'unità di navigazione in modo ben visibile dal molo di attracco.

È compito del concessionario provvedere alla manutenzione del contrassegno d'ormeggio, che deve essere sempre in condizioni tali da garantirne la massima visibilità e leggibilità

Il canone concessorio annuo viene fissato dalla Legge Regionale n. 11/2009 e s.m.i.

Il canone viene corrisposto a favore del Consorzio dei Comuni della sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago d'Idro e deve essere versato in un'unica soluzione per l'intera annualità. Ogni variazione rispetto ai dati riportati sulla domanda di concessione deve essere tempestivamente comunicata all'Autorità demaniale.

I Titolari devono provvedere al pagamento degli oneri connessi, mediante versamento su conto corrente postale intestato al Consorzio dei Comuni, entro 20 giorni dalla comunicazione dell'assegnazione dell'ormeggio, a pena di decadenza.

E' fatto, altresì, obbligo all'assegnatario di trasmettere al Consorzio dei Comuni copia della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi relativa all'unità di navigazione ormeggiata e in corso di validità.

### **ARTICOLO 09) – NORME GENERALI**

1. Non è consentita la cessione a terzi del posto d'ormeggio assegnato;
2. E' vietato lo scambio dei posti d'ormeggio fra assegnatari se non espressamente autorizzato;
3. l'uso di uno spazio da parte di soggetti diversi dall'assegnatario comporta l'automatica decadenza dell'assegnazione;
4. il concessionario non può ormeggiare unità di navigazione diversa da quella dichiarata sulla domanda;
5. la vendita a terzi dell'unità di navigazione oggetto della concessione, non comporta per l'acquirente il diritto d'occupazione del posto d'ormeggio;
6. l'alienazione di cui sopra comporta per il concessionario l'obbligo della comunicazione di rinuncia al Consorzio dei Comuni, la restituzione del contrassegno e la conseguente perdita del posto di ormeggio assegnato;
7. la sostituzione dell'unità di navigazione oggetto di concessione deve essere tempestivamente comunicata al Consorzio dei Comuni per la variazione degli oneri concessori e per l'eventuale rilascio di un nuovo contrassegno. La mancata segnalazione comporta la decadenza del diritto all'ormeggio.

La conservazione del posto d'ormeggio assegnato è subordinata alla verifica d'ufficio della nuova unità di navigazione, la quale deve avere caratteristiche compatibili con la precedente unità di navigazione e avere dimensioni rientranti nella medesima categoria.

8. l'ormeggio abusivo comporta la rimozione, a cura dell'autorità demaniale, dell'unità abusiva. I proprietari dell'unità abusiva sono tenuti a risarcire le spese sostenute per la rimozione e la custodia forzata del mezzo di loro proprietà;
9. i proprietari dell'unità di navigazione sono responsabili dei guasti o danneggiamenti arrecati dai loro mezzi alle attrezzature portuali ed alle altre unità. Nessuna responsabilità per danni, furti e sinistri viene assunta dalla Regione e dall'Autorità demaniale nei riguardi delle unità di navigazione, sia pur regolarmente autorizzate, che ormeggino in Porto. Parimenti non sono riconoscibili responsabilità dell'autorità demaniale per eventuali danni e impedimenti dovuti a causa di forza maggiore e fenomeni naturali,

### **ARTICOLO 10) – CONTROLLI E VIGILANZA**

Le unità di navigazione autorizzate all'attracco fisso devono esporre a bordo il possesso del relativo titolo, certificato da apposito contrassegno rilasciato dal Consorzio dei Comuni e riportante gli estremi dell'assegnazione: porto e numero del posto barca.

Il contrassegno deve essere fissato, a cura del proprietario dell'unità di navigazione, in modo che sia visibile.

Il Consorzio dei Comuni garantisce l'uso pubblico degli scivoli riservati ad alaggio.

La vigilanza in materia di demanio lacuale e navigazione interna è regolata dalla normativa regionale vigente.

#### **ARTICOLO 11) – CANONI E SANZIONI AMMINISTRATIVE**

Le tariffe base dei canoni e la determinazione delle sanzioni amministrative per le violazioni inerenti la materia oggetto del presente atto, sono definite con le direttive emanate dalla Giunta Regionale sulla base dei principi generali fissati dalla vigente normativa regionale e sono stabilite da un apposito provvedimento da adottarsi da parte della Giunta Comunale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42, 2° comma lettera f) del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

#### **ARTICOLO 12) – NORMA DI RINVIO**

Per tutto quanto non specificatamente disciplinato dal presente regolamento si applica il codice della navigazione, la relativa normativa attuativa e la vigente normativa in materia.